

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20325 Anno 2017

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 23/08/2017

### ORDINANZA

sul ricorso 2511-2014 proposto da:

CIANO AVV. DORODEA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RATAZZI 2/8C, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO AMORELLI, che la rappresenta e difende unitamente a sé stessa;

*- ricorrente -*

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- resistente -*

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, emessa il 13/05/2013 e depositata l'11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;  
udito l'Avvocato Giampiero Amorelli, per la ricorrente, che si riporta agli scritti.

### CONSIDERATO IN FATTO

Con ordinanza del 13 maggio 2013 il Giudice di Pace di Roma, chiamato a pronunciarsi su rinvio della Corte di Cassazione in merito al compenso dovuto per l'attività di patrocinio a spese dello Stato svolta dall'odierno ricorrente in un giudizio riguardante l'espulsione di un cittadino extra comunitario, liquidava la somma di € 1.155,00 per compensi e di € 145,00 per spese.

Avverso tale ordinanza ha promosso ricorso per cassazione l'avv. Dorodea prospettando due motivi: con il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 130 del d. P.R. n. 115 del 2002 in relazione all' art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.; con il secondo motivo, in via subordinata, si deduce la violazione dell'art. 82, co. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 nonché omessa motivazione e conseguente violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 co. 1 delle disposizioni attuative del c.p.c., nonché 111, co. 6, della Cost. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, del c.p.c..

Scaduti i termini per la proposizione del controricorso, il Ministero dell'economia e delle finanze ha depositato un "atto di costituzione" al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione della causa.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell'art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione di cui all'art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso.



## RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: *“Il ricorrente con la prima censura denuncia una liquidazione forfettaria del compenso nonostante avesse prodotto un resoconto delle spese dettagliato, con conseguente violazione dell’art. 82, co. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.*

*Il motivo appare fondato.*

*Occorre premettere che nella specie trova applicazione, ratione temporis, il D.M. 8 aprile 2004, n. 127, tenuto conto del tempo in cui è stata espletata l’attività professionale.*

*Precisato ciò, questa Corte in tema di spese processuali ha statuito che, qualora la parte alla quale vanno rimborsate abbia presentato la relativa nota, è ammissibile la liquidazione globale, che recepisca l’importo complessivo indicato dal difensore, dovendosi presumere che il giudice abbia voluto liquidare le spese in conformità a detta nota. Tuttavia nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra nota e somma liquidata, il giudice deve specificare le voci riconosciute in modo da consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle (Cass. 6338/2008, Cass. 24890/2011, Cass. 16993/2007).*

*L’ordinanza in esame, ha liquidato forfettariamente il compenso spettante al ricorrente senza che però ci sia alcuna corrispondenza con l’importo indicato nella nota e ciò non consente un controllo sui criteri di calcolo adottati.*

*La censurata situazione realizzata, quindi, la dedotta violazione di legge, con la conseguenza che il motivo va accolto.*

*Il secondo motivo, formulato in via subordinata, è assorbito dall’ accoglimento del primo.*

*In definitiva, il relatore ritiene che sussistano le condizioni per procedere in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la fondatezza del ricorso.”*

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione sopra riportata – cui non sono state rivolte critiche - sono condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto, con annullamento della contestata decisione in punto di spese processuali e rinvio, per il riesame, allo stesso giudice che ha emanato il

decreto "in parte qua" annullato, essendo esso dotato di competenza 'funzionale' ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 (con riferimento alla legge n. 794/42 v. Cass. n. 1799 del 1965; Cass. n. 6055 del 1982; Cass. n. 887 del 1970; Cass. n. 3620 del 1992; di recente, Cass. n. 23169 del 2013), il quale dovrà attenersi nella sua pronuncia ai principi di diritto sopra riportati. Lo stesso giudice provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte, accoglie il ricorso;

cassa il decreto impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2<sup>a</sup> Sezione civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

**Il Presidente**

